1

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1922

FANTONI. Volevo fare osservare che se la modificazione proposta dal Governo al decreto viene a modificare la sostanza del decreto per il risarcimento dei danni di guerra, se cioè il diritto oggi vigente del danneggiato di far sentire i testimoni, di domandare delle perizie, di chiedere ispezioni superiori e locali, viene cambiato, allora noi voteremo l'emandamento Ciriani. Se invece il decreto all'articolo 1º proposto dalle Commissioni e accettato dal ministro non viene sostanzialnente a portare nessuna modificazione, allora noi voteremo contro l'emendamento Ciriani. Ad ogni modo desidererei conoscere l'avviso del Governo e del relatore della Commissione sulla questione.

TOVINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOVINI. Credo con le mie parole di poter dare anche una risposta a quanto chiede l'onorevole Fantoni.

Questa facoltà della perizia è contemplata all'articolo 24 del testo unico vigente, e avrebbe avuto un significato speciale e una ragione così come era formulato prima ossia nel senso di far luogo a una nuova perizia che fosse esercitata contemporaneamente all'atto di ispezione di cui all'articolo 1º. Allora avrebbe avuto un significato speciale, ma posto come si vorrebbe ora, diventerebbe una ripetizione dell'articolo 24 del testo unico della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha nulla da osservare su quanto ha detto l'onorevole Fantoni?

PRESUTTI, relatore. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani insiste nel suo emendamento?

CIRIANI. Non insisto, restando inteso che l'articolo che passiamo a votare non compromette il diritto del danneggiato.

PEANO, ministro del tesoro. C'è l'articolo 24 che non è stato modificato affatto. Ora, aggiungere nel periodo istruttorio questa facoltà, porterebbe solo un ritardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciriani mantiene il suo emendamento?

CIRIANI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 26 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, è aggiunto dopo il secondo comma il seguente:

Il presidente della Commissione potrà, ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Chiggiato, così concepito:

- « Aggiungere in fine dell'articolo 2:
- « La Commissione giudicherà in prima istanza anche per le denunzie superiori alle lire 500,000 ».

Non essendo presente l'onorevole Chiggiato, s'intende che vi abbia rinunziato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 30 del testo unico modificato con Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1236, è sostituito il seguente:

Contro le decisioni delle Commissioni per le controversie di valore superiore a lire 50,000 è ammesso gravame ad una Commissione superiore sedente a Venezia composta di 7 membri; di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal ministro della giustizia; che la presiede; di un magistrato di grado non inferiore a giudice, egualmente designato dal ministro di giustizia; di tre membri designati dal ministro del tesoro di concerto con quello delle terre liberate di cui due tecnici, e di due membri chiamati di volta in volta dal presidente fra i designati dai presidenti delle Deputazioni provinciali e delle Camere di commercio delle vecchie provincie del Regno danneggiate e dai corpi delle amministrazioni provinciali della Venezia Giulia e Tridentina. Il presidente curerà possibilmente di scegliere i chiamati fra i rappresentanti di quella provincia nella quale il danno su cui verte il giudizio è avvenuto.

Per ogni membro effettivo sono designati uno o più supplenti, coi quali potrà essere per decreto Reale costituita una seconda sezione della Commissione che scadrà col 31 dicembre di ogni anno. Ma i membri effettivi e supplenti s'intenderanno confermati, se non vengono sostituiti per il 31 dicembre di ciascun anno.